

UNIONE SUPERIORE MAGGIORI D'ITALIA

STATUTO

ROMA 2003



UNIONE SUPERIORE MAGGIORI D'ITALIA

# *Statuto*

ROMA 2003

## NOTE STORICHE

Il movimento federativo delle religiose ebbe inizio sul finire del 1950, quando la Sacra Congregazione dei Religiosi organizzò, con l'incoraggiamento di Pio XII, un Congresso di religiosi di varie Congregazioni e Paesi per studiare i problemi comuni (fondamenti teologici della Vita Religiosa, formazione personale e tecnica, apostolato), e promuovere il rinnovamento sollecitato dalla Costituzione Apostolica "Sponsa Christi" (1950).

Le religiose italiane già avevano sentito l'esigenza di riunirsi per tipologia di attività professionale, costituendo quattro Organismi :

- le religiose ospedaliere: FIRO (1948)<sup>1</sup>
- le religiose educatrici: FIRE (1951)
- le religiose addette all'assistenza: FIRAS (1951)
- le religiose addette all'apostolato: FIRAD (1960)

Nel 1952, in tre storici Convegni, presieduti rispettivamente dal Cardinale Ernesto Ruffini (PA), dal Cardinale Alessio Ascalesi (NA), dal Cardinale A. Ildefonso Schuster (MI), si costituirono le prime tre segreterie interregionali (FIR):

- quella sicula per Sicilia e Italia Meridionale;
- quella campana per l'Italia centrale;
- quella lombarda per il Nord Italia.

---

<sup>1</sup> F.I.R.O.: Federazione italiana Religiose ospedaliere  
F.I.R.E.: Federazione italiana Religiose educatrici  
F.I.R.A.S.: Federazione italiana Religiose assistenza sociale  
F.I.R.A.D.: Federazione italiana Religiose apostolato diretto

Seguirono altri tre Convegni in Sardegna che collegarono in tre segreterie interdiocesane le diocesi di Cagliari, Sassari, Nuoro.

Negli ultimi mesi dello stesso anno, altre cinque segreterie interdiocesane sorsero nella penisola: Livorno, il 25 Novembre; Torino, il 29 Novembre; Ancona, il 14 Dicembre; Bologna, il 27 Dicembre.

I tre promotori del movimento federativo: S.E. il Cardinale Arcadio Larraona, P. Giulio Mandelli, i.m.c., P. Giuseppe Giampietro, s.j., alla fine del maggio 1953, avevano già costituito 27 Segreterie.

La Sacra Congregazione dei Religiosi volle allora che un organismo di Superiore Maggiori coordinasse le attività delle Federazioni di settore e delle FIR diocesane.

Nel gennaio del 1952 iniziò anche la pubblicazione della Rivista A.L.A. (Ardeat, Luceat, Accendat) che nel 1974 cambiò nell'attuale titolazione: "Consacrazione e Servizio"

Nel 1955 si costituì il primo Comitato di Superiore Maggiori, il CIS e nel 1960 l'USMI (Unione Superiore Maggiori d'Italia) che fu canonicamente riconosciuta con Decreto del 16 luglio 1963 dalla Sacra Congregazione per i Religiosi.

Con Decreto del Presidente della Repubblica, del 9 giugno 1964, n. 622, fu riconosciuta la personalità giuridica dell'USMI agli effetti civili, ai sensi del Concordato tra la S. Sede e l'Italia.

Ma l'incremento maggiore si ebbe dal 1965, anno in cui fu fondato a Roma, presso l'USMI, il Centro Nazionale delle Segreterie, affidato a P. A. Zigrossi che costituì oltre un centinaio di segreterie diocesane e interdiocesane, con le funzioni:

– di aiuto formativo soprattutto alle Congregazioni meno provvedute e alle Case religiose più lontane dalla Curia generalizia o provincializia;



- di coordinamento con la pastorale diocesana e parrocchiale;
- di aggiornamento ad ogni livello.

L'USMI, attraverso le Federazioni e le Segreterie FIR, si preoccupò della qualità spirituale, culturale e professionale delle religiose, con iniziative che valorizzassero l'identità propria di ciascun Istituto.

L'Unione divenne così una struttura nazionale e periferica (interdiocesana e diocesana).

Dal 1970 si andò maturando un progetto di revisione degli uffici e dello Statuto dell'USMI, richiesto dall'evolversi della realtà civile ed ecclesiale, secondo criteri di decentramento e di partecipazione.

In quegli anni, infatti, a livello civile si costituiscono le Regioni e a livello ecclesiale le Conferenze Episcopali regionali con piani pastorali sempre più rispondenti alle esigenze delle diverse Chiese locali.

L'USMI, all'interno di questo movimento, costituisce il nuovo organismo delle Delegazioni Regionali:

- per una dialogo e una collaborazione più puntuale con le Conferenze Episcopali Regionali;
- per coordinare sul piano organizzativo e operativo le FIR di ciascuna Regione; e per una maggior attenzione al territorio.

Le prime quattro Delegazioni Regionali, si costituirono nel 1973.

Successivamente si cercò di ristrutturare con maggiore organicità la Conferenza USMI sia al centro che in periferia.

Nel rispetto del principio di collegialità e di corresponsabilità, si costituì nel 1978, il Consiglio Nazionale, formato dal Consiglio di Presidenza Nazionale e dalle Presidenti di ogni Délégazione

Regionale con il compito di maturare insieme una linea ispiratrice unitaria dell'azione dell'USMI.

In forma analoga fu strutturato il Consiglio di Delegazione Regionale, con la rappresentanza di tutte le Segreterie diocesane o interdiocesane.

Il Consiglio FIR fu semplificato per permettere una più snella operatività ed un aggancio più facile alle altre organizzazioni ecclesiali.

L'USMI Nazionale ha la sua sede in Roma, in Via Zanardelli, 32.

Le Presidenti generali succedutesi dal 1955 sono:

– Madre Antonietta Novello, Superiora generale delle Canossiane (1955-60). Presidente CIS.

– Madre Maria Cristina Estrada, Superiora generale delle Ancelle del Sacro Cuore di Gesù (1960-63).

– Madre Benigna Platter, Superiora generale delle Suore della Provvidenza Rosminiane (1963-73).

– Madre Angela Maria Campanile, Superiora generale delle Suore della Carità di Maria Bambina (1973-83).

– Madre Filomena Annoni, Superiora generale delle Suore Canossiane (1983-88).

– Madre Lilia Capretti, Superiora generale delle Suore dell'Apostolato Cattolico (1988/98).

– Madre Teresa Simionato, Superiora generale delle Suore Maestre di S. Dorotea di Venezia (1998/2003).

### *Principi fondativi dell'Unione*

L'USMI è stata eretta dalla Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari e offre il suo servizio in conformità ad alcuni principi e indicazioni emanati in diversi Documenti del Magistero:

- nel Decreto Conciliare "Perfectae Caritatis", 1965, (n. 23);
- nella Costituzione "Regimini Ecclesiae", 1967, (n.73);
- nel Documento "Mutuae Relationes", 1978, (nn. 21; 61);
- nel Codice di Diritto Canonico, 1983, (can. 708; 709);
- nell'Esortazione Apostolica Post-sinodale "Vita Consacrata", 1996, (nn.52, 53).

Le indicazioni del Magistero e l'esortazione del Santo Padre, sono la strada più convincente per riconoscere l'utilità e l'importanza di una Conferenza di Superiore Maggiori dei diversi Istituti.

### *Conclusione*

I testi legislativi o statuti di un Organismo non sostituiscono né suppliscono le responsabilità proprie delle persone e dei diversi Istituti. Essi sono promulgati perché una determinata istituzione possa progredire e rendersi più atta ad assolvere la sua missione, mantenendo la propria identità.

Lo Statuto e il Regolamento USMI, sono affidati alle Superiore Maggiori, affinché l'Usmi possa da tutti essere sostenuta e così realizzare una efficace presenza nella Chiesa e nella società.



CONGREGAZIONE  
PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA  
E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

Prot. n. AG. 52 - 2/03

### DECRETO

La Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica ha la missione di promuovere ed animare la pratica dei Consigli Evangelici nelle forme approvate della vita consacrata e, allo stesso tempo, l'attività delle Società di vita apostolica.

Allo stesso Dicastero compete anche di erigere le Conferenze dei Superiori e delle Superiori Maggiori dei Religiosi e delle Religiose, approvarne i rispettivi Statuti e vigilare perché le loro attività siano ordinate alla realizzazione degli obiettivi specifici (cf *Pastor Bonus*, art. 105 e 109), come furono indicati dal Concilio Vaticano II (cf Decreto *Perfectae Caritatis*, 23) e posteriormente ratificati nel *Codice di Diritto Canonico* (c. 708, 709).

L'Unione delle Superiori Maggiori d'Italia ha presentato a questa Congregazione, perché fossero approvati, gli Statuti, revisionati in rapporto alle necessità della vita religiosa, oggi, nella Chiesa.

Dopo attento esame del nuovo testo, la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, approva gli Statuti dell'Unione delle Superiori Maggiori d'Italia (USMI) secondo la copia presentata e conservata nell'Archivio del Dicastero.

La Conferenza si regoli secondo le presenti norme e quelle del *Diritto Universale*.

Nonostante ogni cosa contraria.

Dato a Roma, 5 Aprile 2003

+   
Piergiorgio Silvano Nesti, C.P.  
Segretario

+   
Eduardo Card. Martinez Somalo  
Prefetto

## NATURA E COSTITUZIONE

### ARTICOLO 1

L'Unione delle Superiori Maggiori d'Italia (USMI) è un organismo di diritto pontificio con personalità giuridica (can. 709), costituito con Decreto della Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari (N. AG 2347/63 del luglio 1963) e regolato dalle norme del presente Statuto.

L'Unione favorisce ed esprime le esigenze di comunione tra gli Istituti femminili - nel rispetto e nella valorizzazione delle specificità dei vari carismi - e promuove un dinamico inserimento della Vita Consacrata nella Chiesa in Italia (cf can. 708; VC 53).

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 1964, n. 622, è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'USMI agli effetti civili, ai sensi del Concordato tra la S. Sede e l'Italia.

### ARTICOLO 2

Hanno diritto ad essere membri dell'Unione le Superiori Maggiori generali e provinciali degli Istituti religiosi femminili e delle Società di Vita Apostolica, di diritto pontificio e diocesano residenti in Italia. Gli Istituti la cui Superiora Maggiore non è residente in Italia possono essere rappresentati presso l'Unione da una delegata nominata dalla Superiora Maggiore.

Per essere membri dell'Unione è necessaria l'adesione scritta da parte delle aventi diritto.

## ARTICOLO 3

L'Unione, come organismo di coordinamento degli Istituti femminili di Vita Religiosa, mantiene regolari contatti con la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (CIVCSVA), ne accoglie gli orientamenti e le direttive; è attenta a realizzare un'effettiva collaborazione ecclesiale mediante un rapporto costante con la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e, in particolare, con la Commissione Mista Vescovi-Religiosi-Istituti Secolari;

cura il dialogo e l'interazione con gli organismi nazionali e internazionali degli Istituti di Vita Consacrata: CISM, CIIS, UCESM, UISG e USG;

mantiene le relazioni con gli organismi ecclesiali e civili di promozione umana e sociale in sintonia con le finalità dell'Unione.

## TITOLO PRIMO

## FINALITÀ

## ARTICOLO 4

L'Unione, nell'ambito della sua collocazione ecclesiale (cf. can. 708):  
promuove l'approfondimento dell'identità carismatica della Vita consacrata secondo l'insegnamento del Magistero della Chiesa, gli orientamenti della Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le società di Vita Apostolica;

favorisce, mediante opportune iniziative, la comunione e la collaborazione tra gli Istituti religiosi e le Società di Vita Apostolica;

coordina i rapporti di comunione e collaborazione con la Conferenza Episcopale e con i singoli Vescovi;

individua le sfide socio-culturali e pastorali del nostro tempo per cercare insieme risposte profetiche; presta attenzione alle nuove forme di vita consacrata.

## ARTICOLO 5

Le Superiori Maggiori degli Istituti religiosi e delle Società di Vita Apostolica aderenti all'USMI condividono le finalità determinate nello Statuto, in particolare s'impegnano a:

- collaborare alle iniziative promosse dalla Presidenza e dagli Organismi centrali e periferici;
- offrire la propria disponibilità per il servizio all'Unione;
- favorire la conoscenza delle finalità dell'Unione nei rispettivi Istituti.

## TITOLO SECONDO

## STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'UNIONE

## ARTICOLO 6

L'USMI è organizzata in una struttura articolata a livello nazionale, regionale e diocesano.

## CAPITOLO PRIMO

## STRUTTURA NAZIONALE

## ARTICOLO 7

L'USMI nazionale opera attraverso organismi collegiali e le persone ad essi preposte. Essi sono:

- Consiglio di Presidenza
- Consiglio plenario
- Consiglio nazionale
- Assemblea generale



## ARTICOLO 8

*Il Consiglio di Presidenza*

È l'organo collegiale permanente dell'Unione. È costituito dalla Presidente, dalla Vice-presidente, dalle Consigliere; è coadiuvato dalla Segretaria e dall'Economa. È presieduto dalla Presidente o, in sua assenza, dalla Vice-presidente.

## ARTICOLO 9

*La Presidente*

Rappresenta l'Unione a livello ecclesiale e in sede civile, in qualità di legale rappresentante (o attraverso una persona da lei delegata, a livello civile); condivide con il Consiglio di Presidenza la responsabilità della guida e dell'animazione dell'Unione secondo le finalità previste dallo Statuto.

## ARTICOLO 10

La Presidente, eletta dall'Assemblea generale, in forza del suo ruolo,

- convoca e presiede il Consiglio di Presidenza, il Consiglio Plenario, il Consiglio nazionale e l'Assemblea generale;
- presiede personalmente, o attraverso una sua delegata, le Assemblee elettive quinquennali delle USMI regionali;
- invita al Consiglio di Presidenza, secondo le necessità, altri membri dell'Unione e si avvale della collaborazione di esperti;
- informa sull'attività dell'Unione, l'Assemblea generale e il Consiglio nazionale.

## ARTICOLO 11

*La Vice-presidente*

È eletta dall'Assemblea generale, collabora con la Presidente nella guida dell'Unione e la rappresenta in sua assenza.

## ARTICOLO 12

*Le Consigliere*

Sono nominate dalla Presidente, previa consultazione del Consiglio Nazionale e condividono la responsabilità delle decisioni e degli orientamenti dell'Unione.

## ARTICOLO 13

*La Segretaria generale*

È nominata dal Consiglio di Presidenza e assolve il suo compito - secondo le indicazioni del Regolamento - in collaborazione con la Presidente. Può avvalersi dell'aiuto di personale a cui sono affidate specifiche competenze.

## ARTICOLO 14

*L'Economa*

È nominata dal Consiglio di Presidenza; sotto la direzione della Presidente, amministra i beni temporali dell'Unione secondo le competenze previste dal Regolamento.

## ARTICOLO 15

*Il Consiglio di Presidenza*

- assume e rende operative le linee di programmazione proposte dall'Assemblea ed elaborate con il Consiglio nazionale;
- propone all'Assemblea generale le eventuali modifiche della struttura dell'Unione;
- nomina le rappresentanti USMI che, insieme alla Presidente partecipano alla Commissione Mista: Vescovi - Vita Consacrata;
- nomina le religiose Responsabili degli Uffici nazionali, del Centro Studi e le rappresentanti dell'Unione presso gli organismi ecclesiali a livello nazionale.
- regola l'amministrazione ordinaria dell'Unione; esamina i preventivi e i consuntivi da presentare al Consiglio nazionale e all'Assemblea generale.

## ARTICOLO 16

*Il Consiglio Plenario*

È composto dal Consiglio di Presidenza, dalla Segretaria, dall'Economa e dalle Responsabili degli Uffici nazionali.

Ha il compito di condividere il cammino dell'Unione e di assumerne attivamente le linee programmatiche.

## ARTICOLO 17

*Uffici nazionali*

L'USMI nazionale si avvale, per la realizzazione delle finalità previste dallo Statuto, dell'opera di Uffici nazionali, istituiti dal Con-

siglio di Presidenza, sentito il Consiglio nazionale, coordinati per Aree:

- formazione
- pastorale ordinaria
- pastorale d'ambiente

#### ARTICOLO 18

##### *Le responsabili degli Uffici nazionali*

Assicurano lo svolgimento delle attività formativo-apostoliche dell'Unione. Interagiscono all'interno della propria Area in collaborazione con la Consigliera responsabile.

#### ARTICOLO 19

##### *Il Consiglio nazionale*

È l'organismo collegiale per l'animazione e l'attuazione degli orientamenti dell'Unione. Sono membri di diritto il Consiglio di presidenza, la Segretaria, l'Economa, le Presidenti e le Segretarie regionali, le Responsabili degli Uffici nazionali e del Centro Studi.

#### ARTICOLO 20

Il Consiglio nazionale:

- individua ed elabora con il Consiglio di Presidenza le linee di programmazione e ne delibera l'attuazione;
- attua gli orientamenti emersi dall'Assemblea generale;
- approva il preventivo amministrativo annuale e ne verifica il bilancio.
- approva il Regolamento.

## ARTICOLO 21

*L'Assemblea generale*

È costituita dalle Superiore Maggiori a norma dell'art.2 del presente Statuto; viene convocata ordinariamente una volta all'anno dalla Presidente e, in via straordinaria, su proposta del Consiglio nazionale. Partecipano con diritto di voto la Segretaria e l'Economa generale.

A tempo opportuno, viene comunicato al Nunzio Apostolico il programma dell'Assemblea e l'invito a parteciparvi.

Ugualmente è invitato un rappresentante della CIVCSVA e un rappresentante della Conferenza Episcopale Italiana.

## ARTICOLO 22

*L'Assemblea generale*

- propone le linee programmatiche dell'Unione e ne verifica l'attuazione;
- elegge la Presidente e la Vicepresidente dell'Unione tra le Superiore Maggiori in carica;
- approva, con il consenso dei 2/3 dei membri presenti, lo Statuto e gli eventuali emendamenti da sottoporre all'approvazione della CIVCSVA;
- valuta e approva il resoconto economico dell'Unione al termine di ogni quinquennio.

## ARTICOLO 23

*Amministrazione generale*

Responsabile dell'Amministrazione dell'Unione è la Presidente con il suo Consiglio. Questa si avvale di una religiosa con funzioni di Economa.

## ARTICOLO 24

L'Unione, in quanto Ente giuridicamente riconosciuto, dispone di beni temporali per la realizzazione delle sue finalità e regola la prassi amministrativa secondo la legislazione ecclesiale e civile.

## ARTICOLO 25

L'Ufficio amministrativo cura le attività di ordinaria amministrazione dell'Unione; studia, con l'aiuto di esperti, le situazioni e le problematiche che incidono sulla vita consacrata a livello amministrativo, fiscale, legale, assicurativo, ecc.

## ARTICOLO 26

Le risorse economiche dell'Unione vengono reperite mediante la quota associativa versata dagli Istituti, le offerte della giornata della solidarietà ed eventuali sussidi o donazioni.

## CAPITOLO SECONDO

## STRUTTURA REGIONALE

## ARTICOLO 27

L'USMI regionale è costituita dalle Superiori Maggiori degli Istituti di Vita Consacrata femminili e delle Società di Vita Apostolica presenti sul territorio regionale.

## ARTICOLO 28

*La Presidente regionale*

È eletta tra le Superiori Maggiori della Regione o nominata dal Consiglio di Presidenza nazionale. Nell'esercizio delle sue funzioni condivide la responsabilità con la Vice-presidente e le Consigliere e si avvale della collaborazione del Consiglio plenario e del Consiglio regionale.

## ARTICOLO 29

La Presidente Regionale ha il compito di:

- convocare e presiedere il Consiglio di Presidenza, il Consiglio plenario, il Consiglio regionale e l'Assemblea regionale;
- mantenere relazioni di comunione e di collaborazione con la Presidente nazionale e il suo Consiglio;
- nominare le rappresentanti Usmi che, insieme alla Presidente, partecipano alla Commissione Mista regionale: Vescovi - Vita Consacrata.

- rappresentare l'Unione presso la Conferenza Episcopale regionale e altri organismi ecclesiali;
- presiedere personalmente, o attraverso una sua delegata, alla elezione della Segretaria e Vicesegretaria, diocesane;
- presentare una relazione dell'andamento dell'Unione al Consiglio nazionale, al Consiglio regionale e all'Assemblea regionale.

#### ARTICOLO 30

*La Vicepresidente*, eletta tra le Superiori Maggiori della Regione o nominata dal Consiglio di Presidenza nazionale, collabora con la Presidente nella guida dell'Unione e la rappresenta in sua assenza.

#### ARTICOLO 31

*Le Consigliere regionali*, nominate dalla Presidente neo eletta, previa consultazione del Consiglio regionale, condividono con la Presidente la responsabilità di animazione dell'Unione ed elaborano insieme le modalità di attualizzazione delle direttive nazionali.

#### ARTICOLO 32

*La Segretaria regionale* opera in stretta collaborazione con la Presidente nei compiti che le sono richiesti.

#### ARTICOLO 33

*L'Economa regionale* cura l'amministrazione dell'Unione e opera sotto la direzione della Presidente.



## ARTICOLO 34

Gli organismi collegiali regionali sono:

- il Consiglio di Presidenza
- il Consiglio plenario
- il Consiglio regionale
- l'Assemblea regionale

## ARTICOLO 35

*Il Consiglio di Presidenza* è costituito dalla Presidente e dalla Vicepresidente elette dall'Assemblea regionale; dalle Consigliere nominate dalla Presidente con la Vicepresidente, udito il parere del Consiglio regionale. E' coadiuvato dalla Segretaria e dall'Economa.

## ARTICOLO 36

Il Consiglio di Presidenza

- garantisce l'attuazione degli orientamenti dell'USMI Nazionale e delle decisioni dell'Assemblea regionale;
- orienta e accompagna le attività di formazione;
- nomina le Responsabili degli Uffici;
- condivide e incoraggia il cammino delle Segreterie diocesane;
- prospetta al Consiglio di Presidenza nazionale eventuali problemi particolari;

## ARTICOLO 37

*Il Consiglio plenario* è luogo di riflessione e scambio sulle linee programmatiche nazionali e sulle istanze delle Segreterie diocesane. E' composto dal Consiglio di Presidenza, dalla Segretaria, dall'Economa, e dalle religiose che rappresentano i diversi settori. Viene periodicamente convocato dalla Presidente, previa comunicazione dell'O.d.g.

## ARTICOLO 38

*Il Consiglio regionale*

È l'organismo collegiale per l'animazione e l'attuazione degli orientamenti dell'Unione. Sono membri di diritto: il Consiglio di Presidenza, la Segretaria, l'Economa, le responsabili degli Uffici, le Segreterie diocesane.

## ARTICOLO 39

## Il Consiglio regionale

- studia gli orientamenti emersi dalla Assemblea regionale e individua gli ambiti di intervento;
- elabora gli obiettivi particolari e ne delibera l'attuazione.

## ARTICOLO 40

*L'Assemblea regionale*

È costituita dalle Superiori Maggiori residenti nella Regione, dal Consiglio di Presidenza, dalla Segretaria, dall'Economa, dalle Delegate ufficiali degli Istituti la cui sede centrale sia fuori Regione.

## ARTICOLO 41

L'Assemblea regionale condivide e attua nel territorio le linee programmatiche dell'Unione; elegge la Presidente e la Vicepresidente. Al termine di ogni quinquennio approva il resoconto economico dell'Unione e il bilancio preventivo.

## ARTICOLO 42

L'USMI regionale esplica la sua missione anche attraverso le funzioni degli *Uffici regionali*. Essi esprimono la varietà dell'impegno e delle attività formativo-apostoliche dell'Unione e sono a servizio dell'animazione della Vita consacrata nella Chiesa locale. È compito delle responsabili degli Uffici curare i contatti con i corrispettivi Uffici della Conferenza Episcopale regionale e tenerne informata la Presidenza.

## CAPITOLO TERZO

## STRUTTURA DIOCESANA

## ARTICOLO 43

L'Unione, a livello diocesano, si articola in Segreterie, la cui costituzione è di competenza del Consiglio di Presidenza regionale.

Alla Segreteria Diocesana compete:

- promuovere la vita consacrata delle comunità locali e sostenerle con adeguate iniziative in risposta ai bisogni della Chiesa locale;

- favorire la collaborazione e l'inserimento delle religiose nella Chiesa locale;
- promuovere la partecipazione agli Organismi ecclesiali e i rapporti con la CISM e la CIIS.

#### ARTICOLO 44

##### *La delegata diocesana*

È l'animatrice dell'Unione a livello diocesano. Eletta dalle Superiori delle rispettive comunità, residenti nella circoscrizione diocesana, viene confermata dal Consiglio di Presidenza Regionale.

Suo compito è:

- convocare e presiedere il Consiglio di Segreteria e l'Assemblea diocesana;
- sensibilizzare e motivare la presenza e il ruolo dell'USMI ai vari livelli della vita civile ed ecclesiale;
- partecipare al Consiglio pastorale diocesano in rappresentanza dell'USMI diocesana;
- inviare, annualmente, alla Segreteria regionale la programmazione e la relazione delle attività.

#### ARTICOLO 45

La delegata diocesana USMI è *coadiuvata da un Consiglio* secondo le modalità previste nel Regolamento.

## TITOLO TERZO

## ELEZIONI - NOMINE - SUCCESSIONI

## ARTICOLO 46

L'Assemblea elettiva - secondo i distinti livelli previsti dallo Statuto - è composta ordinariamente (cf artt. 20, 43, 51) almeno dalla maggioranza assoluta delle aventi diritto di voto, presenti nella sede di convocazione (cf can. 167, §1). E' ammessa la delega di chi è stata per iscritto autorizzata ad inoltrarla.

## ARTICOLO 47

Nell'Assemblea generale godono di voce attiva e passiva tutte le Superiori Maggiori; esercitano solo la voce attiva le Delegate rappresentanti le Superiori Maggiori non residenti in Italia.

## ARTICOLO 48

Nell'Assemblea regionale godono di voce attiva e passiva tutte le Superiori Maggiori; esercitano solo voce attiva le Delegate rappresentanti le Superiori Maggiori non residenti in Regione.

## ARTICOLO 49

La procedura per le elezioni in sede di Assemblea generale, regionale e diocesana esige il ricorso al voto segreto (cf can. 172, §1, 2°) per turni di scrutinio distinti secondo i ruoli previsti dallo Statuto e nel computo dei suffragi stabilito dal can. 119, 1°.

## ARTICOLO 50

Le Responsabili degli Uffici ai vari livelli sono nominate dai rispettivi Consigli.

## ARTICOLO 51

Il periodo di esercizio in ruolo - secondo i distinti livelli di organizzazione dell'Unione - è previsto ordinariamente per un mandato di cinque anni rinnovabile per un secondo quinquennio. Le Superiori Maggiori e le Delegate delle Superiori Maggiori non residenti in Italia, qualora la titolarità del loro ufficio fosse a scadenza nei rispettivi Istituti, permangono in ruolo fino al compimento del mandato quinquennale.

## ARTICOLO 52

Alla scadenza del mandato, conferito mediante elezione, la responsabile competente procede alla convocazione dell'Assemblea per eleggere le nuove titolari secondo quanto disposto dagli artt 21, 29, 44 dello Statuto. L'evento elettivo sia preceduto da una adeguata consultazione per individuare candidature idonee e disponibili. L'inizio del mandato coincide con la data dell'elezione.

## ARTICOLO 53

Nel caso di permanente impedimento nell'esercizio delle funzioni, alla Presidente Nazionale subentra la Vice-presidente e a quest'ultima la prima Consigliera fino alla prossima convocazione di Assemblea elettiva. Il dispositivo si applica analogamente per la Presidente regionale.

## ARTICOLO 54

Nel caso di dimissioni o di impedimento di esercizio del ruolo di Consigliera della Presidenza e di Responsabile di Ufficio - secondo i distinti livelli dell'organizzazione dell'Unione - i rispettivi Consigli procedono alla nomina di una nuova titolare, previa consultazione dell'autorità competente. La Segretaria informerà dell'avvenuta sostituzione l'organismo superiore competente.

## TITOLO QUARTO

REVISIONE DELLO STATUTO  
E DEL REGOLAMENTO

## ARTICOLO 55

Lo Statuto dell'Unione è approvato dalla CIVCSVA e così pure eventuali revisioni (cf can. 709).

L'Assemblea generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, procede a maggioranza assoluta all'abrogazione o all'emendamento di norme dello Statuto.

Il Consiglio nazionale, su proposta del Consiglio di Presidenza, procede a maggioranza assoluta all'abrogazione o all'emendamento di norme del Regolamento.

## TITOLO QUINTO

## SCIoglimento DELL'UNIONE

## ARTICOLO 56

Nell'eventuale scioglimento dell'Unione, i beni patrimoniali saranno devoluti secondo le indicazioni dell'Assemblea generale, espresse a maggioranza di  $\frac{2}{3}$ , tenendo presenti le disposizioni canoniche, civili e legali al riguardo.



## INDICE

|   |    |
|---|----|
| NOTE STORICHE .....   | 3  |
| DECRETO DI APPROVAZIONE .....                               | 8  |
| STATUTO   |    |
| NATURA E COSTITUZIONE .....                                 | 9  |
| TITOLO I - FINALITÀ .....                                   | 11 |
| TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'UNIONE .....       | 12 |
| CAPITOLO I - STRUTTURA NAZIONALE .....                      | 12 |
| CAPITOLO II - STRUTTURA REGIONALE .....                     | 19 |
| CAPITOLO III - STRUTTURA DIOCESANA .....                    | 23 |
| TITOLO III - ELEZIONI-NOMINE-SUCCESSIONI .....              | 25 |
| TITOLO IV - REVISIONE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO ..... | 27 |
| TITOLO V - SCIoglimento DELL'UNIONE .....                   | 28 |